

# CAI – Sezione di Imola - Statuto

Adottato dall'Assemblea straordinaria del 16 marzo 2006 e modificato dall'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2006 per accogliere le osservazioni della Commissione Legale Centrale

## TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

**Art. 1** – È costituita, con sede legale in Imola, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Imola", con sigla "CAI Imola".

**Art. 2** – L'Associazione – fondata nel 1927 - è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma i propri ordinamenti allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI, di cui è struttura periferica, rapportata al Gruppo Regionale Emilia Romagna. Gli iscritti all'Associazione sono automaticamente soci del C.A.I.

**Art. 3** – L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed ha per scopo:

- di promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, al fine di una loro frequentazione consapevole e della salvaguardia del loro ambiente;
- di tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, dell'escursionismo e della frequentazione della montagna in tutti gli aspetti esercitati secondo l'etica del CAI, nonché di incentivarne la pratica;
- di promuovere (anche in collaborazione con altre Sezioni CAI, enti e associazioni) attività didattiche, teoriche e pratiche per la diffusione delle discipline alpine, speleologiche e naturalistiche e per la conoscenza delle norme di sicurezza che debbono accompagnarle;
- di promuovere studi, ricerche, pubblicazioni e ogni tipo di manifestazione ed iniziative che attuino gli scopi dell'Associazione;
- di collaborare con gli enti pubblici e privati, con l'associazionismo e il volontariato impegnati alla realizzazione di obiettivi condivisi, al fine della valorizzazione e dello sviluppo compatibile del territorio montano, in special modo quello di pertinenza;
- di partecipare all'organizzazione del soccorso alpino e speleologico;
- di mantenere in efficienza la rete sentieristica e le opere alpine, soprattutto quelle presenti nel proprio territorio.

**Art. 4.** – L'ambito in cui tradizionalmente opera la Sezione è delimitato: a sud dallo spartiacque appenninico che separa il bacino del Santerno dai corsi che scendono verso il Tirreno; ad est dal corso del Senio; a nord, in pianura, dai confini del Circondario di Imola; ad ovest dallo spartiacque Sillaro-Idice, con l'intero comune di Castel S. Pietro Terme.

## TITOLO II – I SOCI

**Art. 5** – I soci sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani, come previsto dallo Statuto C.A.I.. La domanda di iscrizione (per i minori controfirmata da chi ne esercita la potestà) è rivolta al Consiglio Direttivo della Sezione che decide sull'ammissione ad insindacabile giudizio. Le modalità di iscrizione, di dimissioni, di morosità e i trasferimenti ad (o da) altre sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti del C.A.I. La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità o per provvedimento disciplinare.

**Art. 6** – Il socio con l'ammissione si impegna:

- a versare la tassa di iscrizione e la quota annuale;
- ad osservare statuti e regolamenti del Club Alpino e della Sezione, nonché le delibere dell'Assemblea e, per quanto di competenza, del Consiglio Direttivo;
- ad esonerare la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o altre manifestazioni, comunque organizzate alla Sezione;
- ad operare per conto o nell'interesse della sezione unicamente a titolo gratuito e salvo rimborso delle spese documentabili, quali che siano i suoi incarichi.

**Art. 7** – I soci, purché maggiorenni ed in regola con la quota annuale, hanno diritto di voto nelle assemblee della Sezione, esercitando l'elettorato attivo e passivo. Nella qualità di soci del C.A.I. godono dei conseguenti diritti e servizi previsti dagli ordinamenti vigenti e sono tenuti ad osservarne i doveri. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in contrasto con quelle programmate dal CAI e dalla Sezione.

**Art. 8** – L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Negli ultimi due mesi dell'esercizio, le iscrizioni si intendono riferite all'anno successivo. Se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale, il socio si intende moroso, non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali o ricevere pubblicazioni. L'accertamento della morosità spetta al Consiglio Direttivo della Sezione. Il Consiglio Direttivo potrà applicare una indennità di mora non superiore al 15 per cento della quota annuale a chi rinnova l'iscrizione dopo il 31 marzo; e un rimborso spese in caso di esazione a domicilio. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

**Art. 9** – Il socio il cui comportamento sia ritenuto dal Consiglio Direttivo non conforme ai doveri e alla deontologia associativi, è sanzionato secondo le misure disciplinari e nel rispetto delle norme procedurali previste dall'apposito regolamento nazionale.

### **TITOLO III – GLI ORGANI**

**Art. 10** – Sono organi della Sezione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 11** – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni.

**Art. 12** – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti. Viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ciascun esercizio.

**Art. 13** - L'Assemblea:

- elegge i componenti degli organi della Sezione e i delegati all'Assemblea Nazionale;
- approva annualmente la relazione del Presidente corredata dai bilanci consuntivi;
- definisce e approva il programma della Sezione proposto dal Consiglio Direttivo, con le conseguenti previsioni di spesa, le forme di finanziamento, la quota annuale aggiuntiva a quella nazionale;
- decide su ogni altra questione all'odg;
- in seduta straordinaria e con due terzi dei voti espressi, delibera le modifiche al presente Statuto;
- a scrutinio segreto e coi tre quarti dei voti degli iscritti maggiorenni, avvia la procedura di liquidazione della Sezione, prevista dagli ordinamenti del C.A.I.

**Art. 14** - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate:

- 1) dal Comitato Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. All'odg saranno obbligatoriamente aggiunti gli argomenti richiesti in forma scritta da almeno 25 soci maggiorenni, purché proposti 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- 2) entro 30 giorni dal Presidente o da chi ne fa le veci, su richiesta (e con l'odg indicato) pervenuta dagli organi centrali e regionali del CAI, o dal Collegio dei Revisori dei Conti o per iscritto da 50 soci.

Le convocazioni sono affisse in sezione con un anticipo di almeno 15 giorni e il Segretario provvede a darne la massima pubblicità attraverso avvisi e comunicati agli organi di informazione.

**Art. 15**– L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima) quale che sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea nomina in apertura il presidente, il segretario e tre scrutatori che, insieme, provvedono alla verifica dei poteri. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti, per alzata di mano o a scrutinio segreto, se chiesto da un quarto dei presenti.

**Art. 16** - I componenti degli organi della Sezione e i delegati all'Assemblea Nazionale sono eletti a voto segreto dai soci maggiorenni, su schede recanti un numero di soci o di spazi disponibili doppio di quello dei candidati da eleggere. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Il presidente stabilisce in apertura dei lavori l'orario di apertura e di chiusura delle urne e le candidature devono essere presentate almeno 30 minuti prima al collegio degli scrutatori, che provvede a stampare e distribuire le schede. In caso di parità è eletto il candidato con più anni di iscrizione alla Sezione.

**Art. 17** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si compone di 13 soci, con mandato di 3 anni, rinnovabile. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina fra i suoi componenti il Presidente, due Vice Presidenti e un Tesoriere. Nomina un segretario anche esterno al Consiglio. Si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti. La sua riunione è valida con la metà più uno dei presenti e le decisioni sono esecutive se assunte dalla maggioranza dei presenti.

**Art. 18** – Il Presidente e il Tesoriere sono rieleggibili solo una volta, se non dopo un anno di interruzione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e la firma sociale. In caso di urgenza può prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che porterà alla sua ratifica nella sua prima riunione.

**Art. 19** – Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e con gli stessi poteri. In caso di necessità opera in sua vece l'altro Vice Presidente. Il Tesoriere ha la responsabilità di custodia dei fondi dell'Associazione, è responsabile della contabilità, con il Presidente (anche disgiuntamente) ha la firma sui mandati di pagamento. Il segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed è responsabile del tesseramento.

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione e alla gestione ordinaria e straordinaria, secondo il mandato dell'Assemblea. Inoltre:

- Convoca le Assemblee dei soci;
- approva il bilancio consuntivo che il Presidente presenterà all'Assemblea unitamente alla sua relazione;
- propone all'Assemblea il programma annuale della Sezione e assume le delibere necessarie per adempiere alle conseguenti decisioni dell'Assemblea
- nomina i responsabili di settore e affida speciali incarichi ai suoi componenti o a soci di qualificata esperienza;
- istituisce commissioni di settore anche con autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa o per lo svolgimento di determinate attività sociali, indicandone le funzioni e nominandone i coordinatori;
- delibera la costituzione eventuale e lo scioglimenti di sottosezioni e gruppi a base territoriale;
- ratifica le decisioni prese dal Presidente con carattere d'urgenza;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- motiva e adotta le misure disciplinari di cui all'art. 9.

**Art. 21** – Il consigliere che per tre volte consecutivo, e senza giustificazione, non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade dall'incarico e, come per altro consigliere che per qualsiasi ragione venga a mancare nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti. Se si rendono necessarie più di cinque sostituzioni, il Presidente, o in sua assenza il Consiglio dei Revisori, convoca entro 30 giorni l'Assemblea per nuove elezioni.

**Art. 22** – Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rinnovabili. Alla prima riunione elegge il suo Presidente. Assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esercita il controllo sulla contabilità. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, mettere a verbale le proprie osservazioni alle riunioni dello stesso Consiglio. Ove riscontri irregolarità amministrative o contabili, oppure anomalo funzionamento del Direttivo, può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci.

**Art. 23** – I delegati rappresentano, con il Presidente o un suo delegato, la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea del Gruppo Regionale. Sono eletti dall'Assemblea e durano in carica un anno. Se non sono membri del Consiglio Direttivo partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

## TITOLO V – SOTTOSEZIONI

**Art. 24** – Con le procedure previste dagli ordinamenti del C.A.I. il Consiglio Direttivo può istituire sottosezioni, che avranno autonomia gestionale e un fondo di dotazione per le attività sociali, che può essere integrato con risorse autonome ed è parte del bilancio della Sezione. Di tale fondo rispondono al Tesoriere e, suo tramite, al Consiglio Direttivo della Sezione.

**Art. 25** – I soci della sottosezione godono di tutti i diritti dei soci della Sezione di appartenenza, compresi quelli di elettorato attivo e passivo. L'attività della Sottosezione e la sua vita interna sono regolate dal presente Statuto e dagli ordinamenti del C.A.I.

**Art. 26** – L'Assemblea della sottosezione elegge quattro consiglieri e un Reggente che insieme ne formano il Comitato Esecutivo, hanno il compito di governarne la gestione ed entrano in carica previa ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Consiglio Direttivo della Sezione incarica un suo componente come consigliere delegato con il compito di partecipare al Comitato Esecutivo della Sottosezione; di riferirne le decisioni, unitamente al Reggente, per la ratifica; di redigere entro il 30 gennaio un rendiconto annuale dell'attività gestionale e amministrativa.

#### TITOLO VI – PATRIMONIO

**Art. 27** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci; da qualsiasi somma o bene erogato da chicchessia a favore dell'Associazione. Le entrate ordinarie sono date dalle quote sociali; quelle straordinarie da contributi, proventi da pubblicazioni o da attività sociali. Gli esercizi di bilancio si chiudono al 31 dicembre.

**Art. 28** – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio della sezione neppure nel caso del suo scioglimento e liquidazione,

**Art. 29** – La Sezione è soggetto di diritto privato, riferito ai valori del volontariato. Ha durata illimitata. In caso di scioglimento la liquidazione si farà sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo del Gruppo Regionale dell'Emilia Romagna e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio dello stesso Gruppo Regionale. Lo scioglimento di una sottosezione viene deliberato dal Consiglio Direttivo della Sezione, si farà sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e le eventuali risultanze della liquidazione sono immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

#### TITOLO VII – GLI ORDINAMENTI

**Art. 30** – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono gli ordinamenti del C.A.I.

**Art. 31** - L'adeguamento del presente Statuto agli ordinamenti prescritti dal C.A.I. per le strutture periferiche, è atto dovuto. Vi provvede il Consiglio Direttivo della Sezione con propria delibera da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

**Art. 32** – Il presente Statuto, adottato dall'Assemblea dei soci in Imola il 29 marzo 2006, entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.